



Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 21 ottobre 2020

FAQ a fondo pagina

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova **Ordinanza** per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, **dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo**, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da **esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute**. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una **autocertificazione**.

È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall'Ordinanza del Ministro della Salute e dall'Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal **22 ottobre** e restano valide **fino al 13 novembre 2020**.

Tra le **novità** previste dall'Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica **è disposta la chiusura** di:

- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un **cartello** che riporti **il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di **sagre e fiere di comunità**. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre **aggiornate o confermate** le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00**. Dopo le **ore 18.00** il consumo deve avvenire **esclusivamente ai**

tavoli. È consentito un **massimo di 6 persone** per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;

- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resterà sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i **distributori h24** di alimenti confezionati e bevande dalle ore 18 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è **vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica** dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente.
- è **vietata** dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la **consumazione di bevande** su aree aperte al pubblico;
- è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **nelle aree pubbliche** compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le **scuole secondarie di secondo grado** e le **istituzioni formative professionali di secondo grado** devono realizzare le proprie attività attraverso la **didattica a distanza** per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi **nel più breve tempo possibile** per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza.

Sono escluse le attività di **laboratorio**, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di **differenziare gli ingressi** a scuola.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti **individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

ACCESSO ALLE RSA

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono **sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto **1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre** devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Le disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide **fino a venerdì 13 novembre compreso**.

Di seguito i punti principali dei DPCM:

- **raccomandazione** di utilizzare i **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
- **possibile chiusura di strade o piazze** nei centri urbani a partire dalle ore 21 per evitare assembramenti;
- **sospesi convegni e congressi** ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- **consentito l'accesso** del pubblico a **parchi, ville e giardini pubblici**, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale; consentito inoltre l'accesso dei

minori ad aree giochi nel rispetto delle linee guida;

- confermata la **sospensione delle attività all'interno di sale da ballo**, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- **divieto di svolgere** feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
- indicazioni per le feste connesse a **cerimonie civili o religiose**, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
- **sospensione** di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche **programmate dalle istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado;
- [disposizioni per chi fa ingresso in Italia.](#)

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

- <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>
- <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l'emergenza Coronavirus [vai alla pagina dedicata.](#)

Mascherine

È confermato **l'obbligo di indossare la mascherina** a protezione di naso e bocca **nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all'aperto, **la mascherina va sempre portata con sé** e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

È **fortemente raccomandato** l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere **più di 6 persone non conviventi**.

Possono essere utilizzate **mascherine di comunità** (dispositivi non soggetti a particolari certificazioni), **mascherine monouso** o **mascherine lavabili**, anche auto-prodotte. Le mascherine devono essere costituite da materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve **sempre** indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020).

Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.